



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 2

PROT. N. 0000123

SETTORE TERRITORIO

OGGETTO: *VENDITA DI FINE STAGIONE (SALDI) - DETERMINAZIONE DELLA DURATA PER L'ANNO 2019.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- La Legge Regionale 28/1999, all'art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 3/2011, attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a determinare annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali e estive, mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
- La Regione Piemonte ha esercitato la propria competenza con D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, confermando per l'anno 2019 le seguenti scadenze:
inizio dei saldi invernali: sabato 5 gennaio 2019.
inizio saldi estivi: sabato 6 luglio 2019.

Rimane fermo, come ribadito dalla succitata Deliberazione Regionale che:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune, ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione;

Dato atto che per consuetudine consolidata, in questo Comune il periodo delle vendite di fine stagione si svolge in un'unica scansione temporale per la durata massima consentita dalla normativa, per cui si ritiene di mantenere tale consuetudine, acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori;

- Vista la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

- Vista la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 14/12/2018 con il quale è stata prorogata la nomina dell'Arch. MANGINO Antonella, Responsabile dei Settori Territorio e Ambiente.

DISPONE

Di fissare il periodo di svolgimento delle **vendite di fine stagione invernali** per l'anno 2019 nel seguente periodo:

5 GENNAIO 2019 - 1° MARZO 2019

Di fissare il periodo di svolgimento delle **vendite di fine stagione estive** per l'anno 2019 nel seguente periodo:

6 LUGLIO 2019 - 30 AGOSTO 2019

salvo diverse indicazioni adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale che si intenderanno automaticamente recepite ed applicate senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento.

RENDE NOTO CHE

- Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 28/1999, come modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 3/2015, l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento stabilite dal Comune a tutela dei consumatori (**non è più prevista la comunicazione al Comune**).
- Ai sensi dell'art. 15 comma 3 della citata Legge Regionale, «nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione “vendite fallimentari”, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone».
- Ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., «lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto».
- L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato il 06/09/2005, n. 206.
- Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 e s.m.i., «nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto».
- In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verranno applicate le sanzioni nei termini di legge.

INFORMA

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Comando di Polizia Municipale, pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Pianezza e sul sito istituzionale del Comune di Pianezza all'indirizzo www.comune.pianezza.to.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 120 gg. dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

Pianezza, li 03/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANGINO Arch. Antonella
